

ASSEMBLEA DELLE ENTRATE
VARESE

ALBERTO A. ALIATTO

REPETTO A. ALIATTO

AL N° 1584 CORPO 3

ADEGUAMENTO STATUTO AVO VARESE ONLUS IN CONFORMITA' D.LGS 3 LUGLIO 2017 N. 117

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l'Associazione Volontari Ospedalieri Varesini ODV" in sigla e di seguito A.V.O. VARESE ODV o semplicemente "Associazione". L'A.V.O VARESE ODV, con ininterrotta attività dal 1981, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del Notaio Dott. Guido Zafferri di Varese Rep n.18414/3464 registrato a Varese il 6 luglio 1981 al n°1617, Serie I^a è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato ed agisce in conformità e nei limiti del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O. VARESE ODV ha sede legale nel Comune di VARESE ed è associata alla Federavo con sede in Milano.

Art. 4 - Finalità - Disposizioni generali

L'AVO VARESE ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

L'Associazione:

- a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico.

E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

[Handwritten signature]

Art. 5 - Associati.

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Ad ogni aspirante socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione, che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Esecutivo su domanda dell'aspirante Socio e decorre dalla data della delibera.

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità da concordarsi con il Consiglio Esecutivo.

I Soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

I Soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art. 6 - Finanziamento.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art. 7 - Contabilità.

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.



Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge, nomina e revoca i componenti del Consiglio Esecutivo;
- elegge, nomina e revoca i componenti Collegio dei Probiviri;
- elegge, nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio esecutivo;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare il Bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approvare le richieste di modifica statutaria di cui all'art.19 e di scioglimento di cui all'art.18;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.



Art. 10 - Consiglio Esecutivo.

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' composto da 7 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e i due vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche all'infuori dei suoi componenti;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le regole di funzionamento di tale organo sono demandate al Regolamento di AVO VARESE.

Art. 11 - Il Presidente.

Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt.7 e 8.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - Collegio dei Revisori.

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Provvede al controllo dei conti dell'associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt.2403 e seg. del Codice Civile.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri.

E' composto da tre membri ed elegge fra di essi il Presidente.

E' investito, su proposta del Consiglio esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art.16.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il provvedimento emesso è inappellabile.



Art. 14 - Segretario e Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere, sotto la supervisione del Segretario:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Art. 15 - Norme riguardanti gli incarichi sociali.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuiti. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.

L'elezione delle cariche dell'associazione è potere che spetta all'Assemblea in esclusiva. Occorre pertanto che qualora si verificano sostituzioni di queste in corso di durata dell'organo, la cooptazione dei sostituti sia immediatamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea oppure si attui mediante la cooptazione del primo dei non eletti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 16 - Copertura Assicurativa.

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.

Art. 17 - Quota Sociale.

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Art. 18 - Perdita della qualità di Socio.

Perdono la qualità di Socio:

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno un triennio, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;



- coloro che, in base a decisione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

In attesa della decisione il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività associativa. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 - Pubblicazioni e Periodici.

L'A.V.O., compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di legge sulla stampa, per fornire notizie sull'attività della Associazione anche ai fini di propagandare la stessa.

Art. 20 - Specificazione circa la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro dell'Organizzazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. VARESE O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Scioglimento e messa in liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - Modifiche allo statuto.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni e i provvedimenti di cui al precedente art. 21 sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 23 - Abrogazione di precedenti norme statutarie.

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto debbono intendersi annullate tutte le norme statutarie precedenti.

Art. 24 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge.

